



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 18 GEN. 2012 Protocollo N° 26325/60.01.02 Class: E. 810 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività commerciali al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita e parchi commerciali."

A tutti i Comuni del Veneto

e, p.c. Alle Province

All' Unione regionale delle Camere di  
Commercio del Veneto  
Via delle industrie, 19/D  
30175 Marghera (Venezia)

Alla Confcommercio regionale  
Via Don Tosatto, 107  
30714 Mestre Venezia

Alla Confesercenti regionale  
Via A. da Mestre, 36  
30147 Mestre Venezia

Alla Federdistribuzione  
Via Albricci n. 8  
20122 Milano

Alla Federterziario  
Corso Stati Uniti, 18/B c/o MG  
Tower  
35127 Padova

Alla  
Filcalms - CGIL  
Via Dandolo, n. 2  
31100 Treviso

Spett.le  
Fisascat - CISLisl  
Via Cacciatori del Sile, n. 23  
31100 Treviso

Spett.le  
UIL Veneto  
Via Bembo 2  
30172 Mestre - Venezia

Direzione Commercio

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 0412794145-4147 – Fax 041/2794130



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Con riferimento alla legge regionale in oggetto indicata, a seguito di numerose istanze di chiarimenti da più parti proposte, in ordine al rapporto con le disposizioni normative statali in materia di orari delle attività commerciali di cui all'articolo 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 preme evidenziare quanto segue.

In particolare si evidenzia che la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30, entrata in vigore il 31 dicembre 2011, e quindi successivamente all'entrata in vigore della citata normativa statale, è stata emanata nell'ambito della potestà legislativa in materia di commercio attribuita alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale anche per quanto concerne lo specifico ambito relativo agli orari delle attività commerciali.

Non può pertanto sussistere dubbio alcuno sul fatto che nel territorio regionale trovi piena applicazione la citata normativa regionale.

Si invitano, pertanto, codeste Amministrazioni a voler assicurare il pieno rispetto delle disposizioni regionali in materia di orari di vendita delle attività commerciali, evidenziando sin d'ora che, sulla base dei principi generali che sottendono all'esercizio dell'attività amministrativa, non può configurarsi alcuna forma di risarcimento del danno a carico delle Amministrazioni comunali che adottino provvedimenti amministrativi in attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Da ultimo, preme evidenziare che, in conformità alla previsione di cui all'articolo 3, comma 4 della citata legge regionale n. 30 del 2011, con la quale è stata individuata una fase sperimentale di un anno nella quale i Comuni individuano sedici giornate, più le giornate del mese di dicembre, in cui è consentita la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva delle attività commerciali, la Giunta regionale, con provvedimento n. 2233 del 20 dicembre 2011, ha approvato un progetto di monitoraggio, condotto di concerto con l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, relativo agli effetti connessi all'introduzione delle nuove disposizioni normative regionali in materia di orari di vendita.

Trattasi, al riguardo, di un progetto che nell'attuale contesto normativo e sociale assume particolare rilievo, poiché dagli esiti del previsto monitoraggio discendono le future determinazioni che la Giunta regionale potrà adottare, nel ridisciplinare la materia di cui trattasi., sentita la competente Commissione consiliare, nonché le rappresentanze degli enti locali e le organizzazioni delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative.

Ciò conferma, pertanto, come le scelte normative regionali in materia di orari di vendita, peraltro indirizzate verso una maggiore flessibilità rispetto alla previgente disciplina regionale, non siano caratterizzate da una perdurante rigidità nei confronti delle imprese operanti nel settore del commercio, ma, al contrario, siano caratterizzate da una sostanziale dinamicità che consentirà di apportare eventuali correttivi, in linea con le tendenze evolutive del mercato e, nel contempo, con le aspettative dei consumatori.

Si invitano, pertanto, codeste Amministrazioni comunali a voler collaborare con la predetta Unione regionale delle Camere di Commercio nel fornire tutte le necessarie informazioni che l'Unione medesima ritenga di dover acquisire nell'ambito della prevista attività di monitoraggio.

Confidando nella proficua collaborazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati interessati dalla materia del commercio, e nell'evidenziare l'esigenza di voler assicurare la massima diffusione della presente si porgono distinti saluti.

Il Dirigente regionale

Avv. Giorgia Vidotti

Servizio Programmazione, Disciplina e Contenzioso  
Dirigente: Dr. Massimo Roffini

Ufficio Programmazione e Monitoraggio  
Responsabile: Dr. Giuseppe Mollica Tel 041. 279.4283

Avviso nuova legge orari di vendita uff\_2

Direzione Commercio

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 0412794145-4147 – Fax 041/2794130